

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 17 DICEMBRE 2019

(proposta dalla G.C. 13 novembre 2019)

Sessione del Bilancio Preventivo

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente SICARI Francesco ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALBANO Daniela	FORNARI Antonio	NAPOLITANO Vincenzo
AMORE Monica	GIACOSA Chiara	PAOLI Maura
ARTESIO Eleonora	GIOVARA Massimo	PATRIARCA Lorenza
AZZARÀ Barbara	GRIPPO Maria Grazia	POLLICINO Marina
BUCCOLO Giovanna	IMBESI Serena	RUSSI Andrea
CARLEVARIS Cinzia	LAVOLTA Enzo	SCANDEREBECH Federica
CARRETTA Domenico	LO RUSSO Stefano	SGANGA Valentina
CARRETTO Damiano	LUBATTI Claudio	TEVERE Carlotta
CHESSA Marco	MALANCA Roberto	TISI Elide
CURATELLA Cataldo	MENSIO Federico	TRESSO Francesco
FERRERO Viviana	NAPOLI Osvaldo	VERSACI Fabio
FOGLIETTA Chiara		

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 36 presenti, nonché le Assessorate e gli Assessori:
DI MARTINO Antonietta - GIUSTA Marco - IARIA Antonino - LAPIETRA Maria - LEON Francesca Paola - ROLANDO Sergio - SCHELLINO Sonia - UNIA Alberto.

Risultano assenti i Consiglieri e la Consigliera: MAGLIANO Silvio - MONTALBANO Deborah - MORANO Alberto - RICCA Fabrizio - ROSSO Roberto.

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale FERRARI dr. Giuseppe.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020.

Proposta dell'Assessore Rolando, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta.

Il quadro giuridico di riferimento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) è il seguente:

- articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, recante la disciplina dell'Imposta Municipale Propria;
- articolo 1, comma 639 e ss., della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;
- articolo 1, commi da 707 a 721 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della I.U.C., disciplina la specifica fattispecie dell'IMU e conferma le principali disposizioni previste per l'anno fiscale 2013;
- articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo il quale le tariffe e le aliquote dei tributi locali, in assenza di esplicita determinazione o modifica delle stesse entro la data prevista dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, debbano intendersi prorogate di anno in anno, con effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

Le principali caratteristiche dell'imposta sono le seguenti:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli);
- la non applicabilità dell'imposta all'unità immobiliare (con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata in quanto tale tipologia abitativa è stata equiparata all'abitazione principale (Regolamento IMU, articolo 3, comma 3);
- la non applicabilità dell'imposta alle unità immobiliari individuate dall'articolo 1, comma 707, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, ossia:
 - casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - un unico immobile - purché non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 - posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente

- appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, al personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, così come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008;
 - l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
 - la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado a condizione che il contratto di comodato sia regolarmente registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato (Legge n. 208/2015, articolo 1, comma 10). Inoltre l'agevolazione in questione si estende anche al caso in cui il comodante sia possessore, nello stesso Comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato, di un altro immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso);
 - viene confermata la riduzione (già prevista nel 2016) del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3, e articolo 5, commi 1 e 2;
 - il particolare trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Ai sensi della Legge n. 80/2014, articolo 9-bis, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Pertanto l'imposta non è dovuta per la suddetta fattispecie, salvo che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'articolo 1, comma 380, Legge 24 dicembre 2012 n. 228;
 - il termine per il pagamento dell'imposta, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore (D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 23, articolo 9, comma 3), è fissato in due rate aventi scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre. Ai sensi dell'articolo 1, comma 721, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 per gli enti non commerciali è previsto il versamento in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui sopra e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

L'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale

propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI subirà profonde modifiche a decorrere dal 2020. Il disegno di legge di bilancio 2020 in corso di approvazione prevede, infatti, l'abrogazione della I.U.C., l'unificazione dell'IMU e della TASI in un nuovo tributo ed il mantenimento in via autonoma della TARI.

Tuttavia, in attesa dell'approvazione della nuova normativa Imu-Tasi, la presente deliberazione è assunta nel rispetto della normativa vigente.

Il Regolamento IMU adottato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 giugno 2012 (mecc. 2012 02233/013) e modificato in data 27 aprile 2016 (mecc. 2016 01484/013), esecutive ai sensi di legge, ha previsto ulteriori possibilità di riduzione di aliquota, tenendo conto di alcune facoltà già previste dalle norme statali e/o di alcune specificità presenti nel nostro territorio:

- per le unità immobiliari concesse in locazione o comodato, con regolare contratto registrato, ai soggetti affidatari dei servizi di accoglienza integrata destinati a richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria;
- per le unità immobiliari appartenenti a nuove imprese che svolgono attività dirette alla promozione e al supporto di iniziative di ricerca scientifica e tecnologica o finalizzate alla utilizzazione industriale dei risultati della ricerca. La suddetta agevolazione si applica solo per i periodi d'imposta coincidenti con i primi due anni di attività;
- per i fabbricati classificati in categoria catastale D/3 destinati a sale cinematografiche utilizzate direttamente dal proprietario per attività cinematografica ovvero locate per le medesime finalità.

L'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione".

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 marzo 2019 (mecc. 2019 00841/013) sono state approvate nuove aliquote per l'anno 2019, tenuto conto che la Legge di Stabilità 2019, Legge 30 dicembre 2018, n. 145, non ha confermato il blocco delle aliquote dei tributi comunali di cui all'articolo 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, previsto inizialmente per il 2016 e successivamente prorogato fino all'anno fiscale 2018.

Ritenuto di confermare sia le aliquote, sia le agevolazioni in vigore nel 2019.

In particolare, si conferma l'aliquota del 10,6% per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai parenti di primo grado, considerato che continua ad essere applicabile la riduzione fissata ex lege del 50% della base imponibile in presenza degli specifici requisiti previsti

dall'articolo 1, comma 10, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).

La stessa aliquota del 10,6‰ è confermata anche per gli immobili locati a canone concordato con contratti transitori (articolo 5, comma 1, Legge 431/1998) ovvero a soggetti privi di residenza anagrafica e dimora abituale (articolo 2, comma 3, Legge 431/1998), considerato che, per legge, l'aliquota deliberata è ridotta al 75% e, quindi, quella effettiva è pari al 7,95‰.

Per quanto attiene alle altre tipologie di locazioni a canone concordato (uso abitativo a inquilino residente o a studenti universitari fuori sede), occorre tener conto del fatto che il Comune di Torino aveva applicato, a partire dal 2012, un'aliquota del 5,75‰ che risultava inferiore alle aliquote applicate dagli altri comuni capoluogo di regione; tale aliquota, a seguito dell'applicazione della riduzione ex lege del 25%, risultava essere del 4,31‰.

Considerata anche la normativa di favore vigente in materia di "cedolare secca IRPEF", si ritiene di applicare alla tipologia suddetta la stessa aliquota del 2019, pari al 7,08‰, che porta ad un'aliquota effettiva del 5,31‰, non superiore a quella stabilita nel 2012.

Si intende confermare anche l'aliquota di favore del 5,75‰ che, per effetto della riduzione ex lege al 75% porta ad un'aliquota effettiva del 4,31‰, per gli immobili dei proprietari che accettano di mettere a disposizione di Lo.C.A.Re., Agenzia Sociale Comunale, il proprio alloggio per destinarlo a famiglie residenti, in emergenza abitativa ed in possesso dei requisiti richiesti dal centro servizi, data la valenza sociale dell'attività svolta da tale agenzia.

Pertanto per tutte le fattispecie imponibili si confermano le aliquote deliberate per il 2019, recependo anche per il 2020 le agevolazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2016 in materia di comodato e di contratti agevolati di cui sopra.

Alle varie fattispecie imponibili, così come dettagliatamente elencate e descritte nella tabella allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato 1), si applicano le aliquote ivi indicate, tenuto conto delle agevolazioni introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) in materia di comodato e di contratti agevolati e dal vigente Regolamento in materia.

Tali aliquote vengono deliberate rispettando il vincolo fissato dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 6 per mille per l'abitazione principale e del 10,6 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili.

Dato atto inoltre che in data 21 novembre 2019 è stato espresso il parere favorevole da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000 (all. 2 - n.)

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.

18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) per le motivazioni indicate in narrativa che integralmente si richiamano, di approvare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria IMU, così come definite nel prospetto "IMU 2020 - Aliquote e detrazioni" allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (all. 1 - n.) nel quale sono dettagliatamente indicate le aliquote corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili;
- 2) di dare atto che le aliquote IMU approvate nella presente deliberazione decorreranno dal 1 gennaio 2020 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, Legge 296/2006;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, commi 13-bis e 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dall'articolo 15 bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in Legge 58/2019;
- 4) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante avvisi pubblici e comunicati stampa e di procedere con la pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione "tasse e tributi", sottosezione dedicata all'IMU;
- 5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE AL BILANCIO, TRIBUTI,
PERSONALE, SUOLO PUBBLICO E
SERVIZI DEMOGRAFICI
F.to Rolando

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
IMPOSTA UNICA COMUNALE
F.to Petrozzino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per IL DIRETTORE FINANZIARIO
La Dirigente Delegata
F.to Gaidano

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento approvato nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Artesio Eleonora, Carretta Domenico, Curatella Cataldo, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lubatti Claudio, Napoli Osvaldo, Patriarca Lorenza, Pollicino Marina

PRESENTI 27

VOTANTI 27

FAVOREVOLI 22:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carlevaris Cinzia, Carretto Damiano, Chessa Marco, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovana Massimo, Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Napolitano Vincenzo, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Versaci Fabio

CONTRARI 5:

Foglietta Chiara, Lo Russo Stefano, Scanderebech Federica, Tisi Elide, Tresso Francesco

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Artesio Eleonora, Carretta Domenico, Curatella Cataldo, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Napoli Osvaldo, Patriarca Lorenza, Pollicino Marina, Scanderebecch Federica, Tisi Elide, Tresso Francesco

PRESENTI 22

VOTANTI 22

FAVOREVOLI 22:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carlevaris Cinzia, Carretto Damiano, Chessa Marco, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Napolitano Vincenzo, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:
allegato 1 - allegato 2.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO
Ferrari

IL PRESIDENTE
Sicari
